

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la domanda di grazia presentata dal sig. Gambirasio Claudio,  
Sorengo - Cortivallo

(del 3 aprile 1968)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia 8 novembre 1967 presentata dal sig. *Gambirasio Claudio, 1940, in Sorengo - Cortivallo.*

Con decreto 20 marzo 1966 il Procuratore pubblico sopracenerino condannò l'istante a *10 giorni di detenzione*, per trascuranza dei doveri di assistenza familiare, ammettendolo al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di due anni. In seguito alla nuova condanna 12 dicembre 1966 del medesimo giudice e per lo stesso reato, — con la quale il Gambirasio fu nuovamente condannato a 10 giorni di detenzione senza il beneficio della sospensione condizionale (già scontati) — il Pretore di Bellinzona, con sentenza 5 giugno 1967, ordinò la revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa con sentenza 20 marzo 1966.

L'ordine di esecuzione dei 10 giorni di detenzione venne tenuto in sospeso sino al mese di ottobre per motivi di lavoro e finanziari, dopo di che, su consiglio anche del Servizio sociale cantonale, il Gambirasio presentava una domanda di grazia.

Nella domanda di grazia si pone in rilievo particolarmente:

- la passata situazione finanziaria della famiglia che aveva causato i decreti d'accusa sopra menzionati;
- l'attuale situazione;
- la volontà di rimediare agli errori passati, con l'aiuto del Servizio cantonale sociale;
- il desiderio di adempiere, seppure in forma modesta, agli impegni verso l'assistenza pubblica mediante trattenute sullo stipendio allo scopo di evitare nuove sofferenze alla famiglia.

La domanda di grazia è stata sottoposta all'on. Procuratore pubblico, che ha dato preavviso negativo.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). Tale Autorità non è un giudice di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza, bensì un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituisce una patente violazione di principi equitativi.

Se in base agli atti della Procura pubblica si può senz'altro aderire al preavviso negativo dell'on. Procuratore pubblico, d'altra parte il parere dei due enti cantonali che si occupano del caso non può essere ignorato. Il Servizio cantonale della pubblica assistenza ritiene infatti di poter proporre per il suo assistito il massimo della comprensione, mentre il Servizio sociale cantonale, in considerazione dei progressi constatati sul piano dell'adattamento sociale che permettono di intravedere l'inizio di un assetamento della vita familiare, appoggia la domanda di grazia, considerato che il Gambirasio, con questo atto di fiducia, possa sentirsi appoggiato nel suo tentativo di ricostruire la famiglia.

Non si tratta qui unicamente di una situazione di carattere finanziario, in quanto i 10 giorni potrebbero anche essere scontati in un periodo di vacanza e quindi senza nessuna perdita di salario: un atto di fiducia nei confronti del Gambirasio — definito da ambedue gli enti assistenziali « una persona infantile » — potrebbe forse permettergli di assumere le nuove responsabilità che la famiglia ora gli impone con la nascita del quarto figlio e con la eventuale riammissione del figlio maggiore.

Non deve nemmeno essere dimenticato il fatto che i coniugi Gambirasio accettano oggi di buon grado l'intervento del Servizio sociale per un miglioramento delle loro condizioni finanziarie e dei loro rapporti, ancor più se si tien conto del loro passato facilmente rilevato dagli incarti della Procura pubblica sopracenerina. Anche l'assistente sociale rileva che in massima misura i problemi sorti tra i coniugi Gambirasio devono essere attribuiti ad una gioventù della moglie piena di stenti e di frustrazioni. Tale affermazione è comprovata da un rapporto di polizia 14 febbraio 1966.

Si deve pure notare che, malgrado gli interventi di polizia rilevati nel rapporto della Gendarmeria di Lugano, del 9 febbraio 1968, il Gambirasio — ad eccezione delle due sentenze sopra richiamate — non ha mai subito condanne di altra natura, ciò che potrebbe costituire un motivo per usare nei suoi confronti maggiore clemenza.

Pur ammettendo che la sua negligenza dovrebbe essere punita, non si dovrebbe nemmeno escludere, trattandosi di *una revoca della sospensione condizionale*, la possibilità di ripristinare questo beneficio, assegnando al Gambirasio un nuovo periodo di prova di 2/3 anni a far tempo dal 5 giugno 1967, data del decreto di revoca. Infatti tale decisione dovrebbe costituire per l'interessato l'ultima possibilità di dimostrare la sua reale buona volontà di ricostruire una famiglia e nel contempo non renderebbe inutile e non pregiudicherebbe il lavoro sin qui svolto dal Servizio sociale cantonale.

Si deve inoltre rilevare che per il medesimo reato il Gran Consiglio in questi ultimi anni si è pronunciato per ben due volte favorevolmente (Ehrenbogen e Wittwer), tenendo unicamente conto delle particolari condizioni di famiglia.

Il Consiglio di Stato quindi, pur chiedendo che la domanda di grazia venga respinta — e questo per non modificare la prassi sin qui seguita —, ritiene che le particolari condizioni di questa famiglia debbano essere attentamente vagliate e che nemmeno la possibilità di un ripristino della sospensione condizionale debba essere scartata.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
B. Celio

p. o. Il Cancelliere :  
A. Crivelli